m_dg.DGMC11159.13/05/2024.0008293.U

PROTOCOLLO OPERATIVO

tra

l'**Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia**, C.F.: 94073300710, con sede in Foggia al Viale degli Aviatori n. 126, nella persona del Direttore, dott.ssa Pina Mirella Enza Malcangi, C.F. MLCPMR57E60C983C, nata a Corato (BA) il 20.05.1957

di seguito ULEPE

e

Il **C.U.A.V. - Centro Uomini Autori di Violenza**, gestito dall'**Associazione Impegno Donna ODV**, CF: 940747830719 – P.IVA: 04411250717, con sede legale in Foggia alla via Bagnante n. 16, nella persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Franca Maria Benedetta Dente, C.F. DNTFNC46C61C514I, nata a Cerignola (FG) il 21.03.1946, iscritta all'Albo della Regione Puglia nr.824 del 23 ottobre 2007, anche nell'ambito del **Servizio U.O.V. – Uomini oltre la Violenza**

di seguito C.U.A.V.

PREMESSO che il recupero ed il reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati di natura violenta, fisica e psicologica, in ambito familiare passa anche attraverso lo sviluppo di consapevolezza rispetto ai propri comportamenti maltrattanti ed attraverso una graduale assunzione di responsabilità come previsto dall'art. 16 della "*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*" cd. Convenzione di Istanbul.

VISTO L'art. 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui recita "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*".

VISTA Legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricata "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.*".

VISTO Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*".

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 rubricata "*Modifiche al sistema penale*", massimamente nella parte in cui introduce al capo III° le cd. sanzioni sostitutive.

VISTA L'art. 6 della Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "*Disposizioni in tema di violenza domestica e di genere*".

VISTO il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 attuativo della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*".

VISTO l'Art. 15 della Legge 24/11/2023 n. 168

VISTA la Legge 24 novembre 2023, n. 168, recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*"

VISTA la Circolare Ministero della Giustizia recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

VISTA la Circolare n.3/2022 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 26 ottobre2022 in tema di giustizia riparativa.

VISTA l'Intesa Stato – Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 nr. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. – Repertorio Atti nr. 184/CSR del 14 settembre 2022.

CONSIDERATO che

l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale nei confronti dei soggetti condannati, in detenzione o in misura alternativa;

il CUAV promuove programmi di cambiamento rivolti a soggetti autori di violenza nelle relazioni affettive allo scopo di migliorare la sicurezza delle vittime ed incoraggiare lo sviluppo ed il consolidamento di atteggiamenti e comportamenti non-violenti;

il presente protocollo avrà ad oggetto azioni comuni da avviarsi sul territorio di competenza dell'ULEPE di Foggia;

lo svolgimento di azioni volte alla riduzione della violenza domestica e di genere può rappresentare un contributo per il miglioramento della sicurezza delle donne, dei bambini e delle vittime di tali violenze in generale;

il miglioramento della sicurezza passa anche attraverso lo sviluppo di responsabilità del soggetto autore di violenza, l'individuazione di strategie relazionali non violente, l'analisi dei fattori socioculturali relazionali e individuali che sostengono i comportamenti di abuso e sopraffazione, e la diffusione di un atteggiamento culturale che rifiuti la violenza come metodo accettabile di risoluzione dei conflitti;

L'ULEPE e l'Associazione stipulano il seguente Protocollo di Collaborazione.

Art. 1 - Finalità e Destinatari.

Il protocollo ha lo scopo di facilitare e regolamentare i rapporti tra U.L.E.P.E. e C.U.A.V. in una prospettiva integrata di interventi trattamentali a favore di soggetti che abbiano commesso reati di genere di natura violenta, fisica psicologica economica e sessuale nelle relazioni di intimità e/o familiari, e siano al contempo sottoposti al beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. art. 165 c.p., o a misure sostitutive della detenzione, ex D.lgs. n. 150/2022.

Art. 2 - I ruoli e compiti.

L'U.L.E.P.E. di Foggia:
è responsabile di accertare l'effettiva partecipazione del soggetto ai percorsi di recupero e di comunicare l'esito al Pubblico Ministero come previsto dall'art. 18-bis disposizioni di attuazione per il Codice Penale e dal D.lgs. n. 150/2022 Magistrato di Sorveglianza;
deve comunicare al condannato la necessità di accedere al percorso di recupero del C.U.A.V. e ne comunicano l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, in caso di misure alternative al Magistrato di Sorveglianza. Tale valutazione deve essere condotta da un gruppo di lavoro interprofessionale istituito con formale ordine di servizio emanato dalla Direzione U.L.E.P.E. competente;
Il gruppo di lavoro deve avere rapporto diretto con il CUAV che realizza il percorso trattamentale per le informazioni necessarie per la valutazione. Tale scambio di informazioni è regolato dal presente protocollo.

Il C.U.A.V.:
svolge i propri interventi in una prima fase di valutazione dei soggetti attraverso n. 3/5 colloqui individuali nei quali si valutano la consapevolezza e l'assunzione di responsabilità, nonché eventuali condizioni che potrebbero impedire la partecipazione al programma (per esempio, uso attuale di sostanze senza il coinvolgimento dei Servizi territoriali SerD, disagio psichiatrico, comprensione ed espressione carente della lingua italiana, livello di aggressività elevato in sede di valutazione);
se la valutazione risulta positiva, l'uomo viene inserito in un programma di gruppo condotto generalmente da due facilitatori;
la presa in carico implica la firma del modulo di consenso alla privacy e l'autorizzazione al contatto con la partner, finalizzato a garantire la sicurezza delle donne e dei minori coinvolti e la firma del contratto di partecipazione;
il programma C.U.A.V. ha una durata minima di 60 ore, distribuite su almeno 12 mesi.

Art. 3 - Compiti specifici U.L.E.P.E.

Sono compiti specifici dell'U.L.E.P.E. ai fini del presente accordo:

- collaborare con C.U.A.V. per sensibilizzare le persone di cui all'art.1 del protocollo;
- richiedere l'autorizzazione a tali utenti per la comunicazione dei propri dati sensibili, della documentazione giudiziaria che li riguarda e di qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria al C.U.A.V.;
- segnalare al C.U.A.V. (tramite PEC o mail) i nominativi degli utenti in osservazione o in misura alternativa che si trovino nelle condizioni di cui al citato art. 165, co.5, c.p. o ex D.lgs. 150/2022 per i quali è stata prescritto il percorso trattamentale C.U.A.V.;
- comunicare al C.U.A.V. il nominativo dell'Assistente Sociale incaricata di monitorare il soggetto in esecuzione di pena (tramite PEC o mail);
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto al CUAV, offrendo ogni necessario supporto e dando indicazioni al soggetto di rivolgersi al CUAV per prendere un appuntamento;

- rendersi disponibili a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento dei soggetti nei percorsi trattamentali C.U.A.V., affrontando eventuali specifiche problematiche che potrebbero insorgere;
- comunicare immediatamente al Pubblico Ministero, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata, eventuali violazioni ingiustificate degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero del condannato segnalati dal C.U.A.V; a titolo esemplificativo: interruzione del percorso sia concordata che non concordata con gli operatori, superamento delle assenze massime stabilite (n.4), segnalazione dell'innalzamento del rischio di recidiva, violazione delle regole del gruppo;
- gestire i flussi comunicativi che saranno garantiti dagli operatori dell'UEPE incaricati in forza dell'O.D.S;
- per i casi valutati prima della legge 168/2023, qualora l'U.L.E.P.E. venisse a conoscenza del coinvolgimento del C.U.A.V. su un soggetto in carico, informerà senza indugio il C.U.A.V., tramite PEC o mail, per richiedere le informazioni necessarie (operatore di riferimento, data di inizio percorso e a quale punto del percorso sia il soggetto, frequenza della sua partecipazione al programma trattamentale);
- espleta attraverso il gruppo di lavoro interprofessionale un'attività di valutazione dell'esito del percorso trattamentale compiuto;
- comunicare l'esito del percorso di recupero al PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.

Art. 4 - Compiti specifici C.U.A.V.

Sono compiti specifici del C.U.A.V.ai fini del presente accordo:

- valutare l'utente segnalato dall'U.L.E.P.E. per le finalità di cui all'art.1 per una eventuale presa in carico e comunicare all' U.L.E.P.E. la presa in carico o la mancata presentazione al C.U.A.V. del soggetto se le condizioni ostative non sia state valutate in precedenza (cfr. art. 5 del Protocollo Procura della Repubblica di Foggia – Associazione Impegno Donna del 8 marzo 2024);
- richiedere l'autorizzazione a tali soggetti a comunicare i propri dati sensibili all' U.L.E.P.E.;
- comunicare all'U.L.E.P.E. il nominativo dell'operatore C.U.A.V. incaricato del percorso trattamentale dell'utente (tramite PEC o mail);
- rendersi disponibili a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento dei soggetti nei percorsi trattamentali CUAV, affrontando eventuali problematiche che potrebbero insorgere per valutare eventuali variazioni o interruzioni del programma;
- fornire aggiornamenti (tramite PEC), su richiesta dell'U.L.E.P.E (tramite PEC). riguardanti la frequenza e le eventuali assenze del soggetto in carico al CUAV, nonché altre informazioni utili e necessarie per la valutazione dell'esito del percorso trattamentale, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo;
- fornire (tramite PEC), su richiesta del U.L.E.P.E. (tramite PEC), una relazione conclusiva del percorso C.U.A.V. attestante:
- presenza - data di inizio e di fine percorso (conclusione, interruzione o sospensione), numero assenze;
- partecipazione – modalità di interazione dell'uomo in gruppo con gli altri uomini e con gli operatori e qualità di risposta alle sollecitazioni degli operatori;

- riconoscimento della violenza – riconoscimento degli episodi di violenza e del disvalore;
- assunzione di responsabilità – livello di riconoscimento dell'impatto, delle conseguenze e del danno della violenza sulle vittime (donne e figli/e) e dei segnali di paura da loro manifestati.
- Informare con immediatezza (entro 48 ORE tramite PEC) l' U.L.E.P.E. competente di eventuali violazioni ingiustificate degli obblighi dell'utente. Vengono definite come tali a titolo esemplificativo:
- interruzione del percorso concordata o non concordata con gli operatori;
- superamento delle assenze massime stabilite (n.4);
- segnalazione dell'innalzamento del livello del rischio di recidiva.
- Informare senza indugio l' U.L.E.P.E., qualora il C.U.A.V. venisse a conoscenza del coinvolgimento U.L.E.P.E. su un utente in carico e richiedere le informazioni necessarie (Assistente Sociale di riferimento ed eventuali informazioni sul soggetto).
- Il C.U.A.V. si riserva la libera facoltà di sospendere o interrompere i percorsi con i soggetti per una delle seguenti motivazioni: violazione delle regole del gruppo, comportamento inadeguato verso gli altri uomini inseriti nel programma o verso i conduttori del gruppo, utilizzo di alcol o sostanze nel gruppo, problematiche di salute mentale che impediscono un percorso sicuro per sé e per gli altri.
- Il C.U.A.V. si impegna a comunicare al U.L.E.P.E. tempestivamente (entro 48 ore, tramite PEC), eventuali interruzioni dei percorsi con le ragioni che hanno spinto a prendere tale decisione.

Art. 5 - Modalità di collaborazione.

Gli operatori U.L.E.P.E. e C.U.A.V. si incontreranno almeno a cadenza trimestrale allo scopo di:

- confrontarsi sull'incidenza e le caratteristiche del fenomeno e dei soggetti che hanno commesso reati di genere di natura violenta, fisica o psicologica, nelle relazioni di intimità e/o familiari in carico al U.L.E.P.E. ed al C.U.A.V.
- scambiarsi informazioni in ordine all'andamento della partecipazione del condannato al percorso di recupero;
- fornire le informazioni necessarie affinché i soggetti U.L.E.P.E. possano accedere ai programmi trattamentali C.U.A.V.;
- mettere a fattore comune le proprie risorse per individuare le strategie più utili alla relazione del percorso di recupero del condannato.
- Le comunicazioni via PEC/mail avverranno dai seguenti indirizzi:

per l'U.L.E.P.E.:PEO uepe.foggia@giustizia.it PEC prot.uepe.foggia@giustiziacert.it.

per l'Associazione PEO impegnodonna@gmail.com PEO impegnodonna.cuav@pec.it

Art. 6 - Condizioni, durata e diritto di recesso.

Il Protocollo ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione; è da intendersi tacitamente rinnovato annualmente salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso e tramite PEC.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, adoperarsi congiuntamente per il reperimento di una soluzione alternativa presso altro servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì 13 maggio 2024

Il Direttore
Pina Mirella Enza Malcangi

La Presidente
Franca Maria Benedetta Dente
Franca M.B. Dente